




European Securities and  
Markets Authority

# Orientamenti e raccomandazioni

Orientamenti e raccomandazioni relativi all'attuazione dei principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario in relazione alle controparti centrali



## Indice

I. Campo di applicazione	4
II. Scopo	4
III. Conformità e obblighi di comunicazione	5
IV. Orientamenti e raccomandazioni	7



## Acronimi utilizzati

CCP	Controparti centrali
Autorità competente	L'autorità designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 22 dell'EMIR. L'ESMA ha la responsabilità di mantenere sul proprio sito Internet un elenco di autorità competenti designate in conformità con l'articolo 22 dell'EMIR. L'elenco è disponibile al seguente indirizzo: <a href="http://www.esma.europa.eu/page/Competent-authorities-responsible-authorisation-and-supervision-central-counterparties-CPPs">http://www.esma.europa.eu/page/Competent-authorities-responsible-authorisation-and-supervision-central-counterparties-CPPs</a>
CPSS-IOSCO	Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e Consiglio dell' <i>International Organization of Securities Commissions</i>
EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni – altresì detto “il regolamento”.
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione.
PFMI	I principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, aprile 2012 ( <a href="http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf">http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf</a> ).
RTS	Norme tecniche di regolamentazione

## I. Campo di applicazione

### Chi?

1. I presenti orientamenti e raccomandazioni si applicano alle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 22 dell'EMIR per lo svolgimento dei compiti derivanti dal regolamento EMIR in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP.

### Cosa?

2. Gli orientamenti e le raccomandazioni riguardano l'attuazione dei principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario<sup>1</sup> (PFMI) da parte delle autorità competenti nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al regolamento EMIR in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'EMIR.

### Quando?

3. I presenti orientamenti e raccomandazioni si applicano a decorrere dal 4.9.2014.

## II. Scopo

4. Dopo l'adozione dei PFMI nel 2012, il CPSS-IOSCO ha iniziato un processo di valutazione della loro attuazione. Attualmente è in corso una valutazione dell'attuazione dei PFMI da parte dell'UE.
5. Questa valutazione implica una revisione dettagliata del quadro regolamentare dell'UE per stabilire se esso fissi requisiti che sono coerenti con ciascuno dei 22 "principi" e con le 106 "considerazioni fondamentali" applicabili alle CCP. Per ciascun principio l'UE sarà classificata come coerente, sostanzialmente coerente, parzialmente coerente o non coerente.
6. Se da un lato l'EMIR e le pertinenti norme tecniche regolamentari fissano requisiti che attuano coerentemente i PFMI, dall'altro lato il quadro regolamentare di cui all'EMIR non utilizza sempre la stessa lingua operativa usata nei PFMI. L'ESMA teme che le differenze tra la lingua operativa utilizzata nel quadro dell'EMIR e la lingua operativa usata nei PFMI possano impedire che l'UE ottenga la classificazione di "attuazione coerente" dei PFMI in relazione alle CCP.

---

<sup>1</sup> I principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, aprile 2012 (<http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf>). I PFMI consistono di 24 principi e 5 responsabilità. Per ciascun principio è prevista una serie di considerazioni fondamentali che spiegano ulteriormente la norma generale. In totale si contano 115 considerazioni fondamentali.

7. Si tratterebbe di una spiacevole eventualità, considerando che l'intenzione sia del legislatore (in riferimento al regolamento EMIR) che dell'ESMA (in riferimento al progetto di RTS che ha trasmesso alla Commissione ai sensi dell'EMIR) era che il quadro regolamentare dell'UE per le CCP attuasse coerentemente i PFMI, e che le autorità competenti hanno già applicato i PFMI nelle loro attività di vigilanza delle CCP. Ne sono una conferma il considerando 90 dell'EMIR, che sottolinea l'importanza di assicurare la convergenza a livello internazionale degli obblighi imposti alle CCP, il fatto che l'EMIR deve seguire le norme internazionali elaborate dal CPSS-IOSCO e che l'ESMA dovrebbe tener conto delle norme internazionali del CPSS-IOSCO nell'elaborare le RTS oltre che degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dall'EMIR.
8. Mentre nell'intenzione sia del legislatore che dell'ESMA il quadro regolamentare dell'UE per le CCP avrebbe dovuto coerentemente attuare i PFMI, e le autorità competenti hanno già applicato i PFMI nelle loro attività di vigilanza delle CCP, ciò non risulta attualmente articolato in modo da poter essere menzionato dal CPSS-IOSCO nell'ambito della sua valutazione dell'attuazione da parte dell'UE dei PFMI in relazione alle CCP.
9. L'ESMA è del parere che l'adozione di un orientamento e di una raccomandazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA sia un modo appropriato per risolvere questa lacuna.

### **III. Conformità e obblighi di comunicazione**

#### **Status degli orientamenti**

10. Il presente documento contiene orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA<sup>2</sup>. Le autorità competenti a cui si applicano tali orientamenti devono conformarsi ad essi incorporandoli nelle loro pratiche di vigilanza.

#### **Obblighi di comunicazione**

11. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti e raccomandazioni devono notificare all'ESMA la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni, motivando l'eventuale non conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell'ESMA, all'indirizzo [post-trading@esma.europa.eu](mailto:post-trading@esma.europa.eu). In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione.

#### **IV. Orientamenti e raccomandazioni relativi all'attuazione dei principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario in relazione alle controparti centrali**

##### **ORIENTAMENTO E RACCOMANDAZIONE UNO**

(articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012)

L'EMIR e le norme regolamentari e tecniche di attuazione di cui al medesimo regolamento stabiliscono requisiti che sono coerenti con i principi per le infrastrutture del mercato finanziario (PFMI) pubblicati dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dal Consiglio dell'*International Organization of Securities Commissions*. Nello svolgimento dei compiti derivanti dal regolamento EMIR in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP, le autorità competenti assicurano che le CCP stabilite nel loro territorio si conformino a tali requisiti secondo quanto stabilito dai PFMI e operino in maniera coerente ad essi.